



CIRCOLARE N° 12 DEL 2 MAGGIO 2013

D.M. 20 dicembre 2012

Decreto relativo agli impianti di protezione attiva antincendio

G.U. n. 3 del 4.1.2013

ANALISI DEL DECRETO E CASI DI APPLICAZIONE

Il decreto va in vigore con le sue regole tecniche il 4 aprile 2013, ossia 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il **nuovo DM 20 dicembre 2012**, che finalmente va a fare chiarezza per quanto riguarda alcuni aspetti inerenti la **“progettazione, costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”**, prevede che le disposizioni previste dal Decreto non devono essere applicate alle **attività a rischio rilevante** nonchè a:

- edifici di interesse socio-artistico destinati a biblioteche e musei, gallerie, esposizioni e mostre;
- impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione ;
- depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con capacità superiore a 5 mc o mobili con capacità superiore a 5000 kg;
- depositi di soluzioni idroalcoliche;
- depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità non superiore a 13 mc

E' innanzitutto bene precisare che tale normativa si applica sia agli impianti di nuova costruzione che a quelli esistenti che subiscono una modifica importante su oltre il 50% dell'impianto installato.

Il decreto di fatto sancisce l'utilizzo delle norme tecniche di progettazione rilasciate ed emanate da **“Enti di normazione nazionali, europei ed internazionali”**, abrogando di fatto, tranne che per le attività sopra citate, tutte le disposizioni di legge in palese contrasto con le stesse (vedi per esempio disposizioni sulle autorimesse sulle prestazioni minime di un impianto ad idranti).

In particolare, il comma 3 dell'art. 2 del DM prevede la possibilità di utilizzare per gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, la possibilità di essere adeguati, nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche. Ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al DM stesso.

Il DM inoltre fissa un importante paletto sui **compiti consentiti ai tecnici abilitati** (cioè iscritti in albo professionale) e quelli invece di sola competenza per i **“professionisti antincendio”**, iscritti cioè alle liste del ministero dell'Interno. Di fatto la progettazione degli impianti (e ovviamente trasformazione e ampliamento) fatta secondo le norme UNI può essere eseguita da ambedue le figure così distinte, lasciando però la possibilità di utilizzare **“norme internazionalmente riconosciute” (es. NFPA, FM, ecc.) solo ai professionisti antincendio.**

Con questo, se da un lato il decreto apre chiaramente e senza alcuna possibilità di respingimento alle norme internazionali (ma solo se “seguita in ogni sua parte”), dall'altra richiede che ciò venga fatto esclusivamente da professionisti competenti, in grado di comprendere e interpretare in ogni aspetto i dettami normativi imposti da tali norme.

Fra le indicazioni del nuovo decreto sottolineiamo:

- l'impresa installatrice deve consegnare al responsabile dell'attività la documentazione finale secondo norma tecnica inerente la progettazione e l'installazione nonché il manuale d'uso e di manutenzione;
- Per la **valutazione dei progetti**, occorre presentare la documentazione richiesta dalla norma tecnica per il tipo di impianto oggetto della valutazione, a firma del tecnico abilitato se realizzato in conformità a norma Europea, del professionista antincendio se le norme seguite sono state “pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti”

- Ai fini dei **controlli di prevenzione incendi**, nel caso di impianti soggetti al DM 37 del 22 gennaio 2008 è necessaria la dichiarazione di conformità e la consegna al responsabile dell'attività dei progetti e allegati obbligatori, a disposizione delle autorità competenti al controllo. Per gli altri tipi di impianti, invece, fermo restando la consegna al responsabile dell'attività del progetto e degli allegati, se di nuova installazione occorre la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (ditta installatrice); se esistenti e privi di certificato di conformità, invece, sarà necessaria una certificazione di rispondenza e corretto funzionamento a firma di professionista antincendio. Analoga certificazione è obbligatoria nel caso di impianti realizzati secondo norme internazionali.

Il decreto focalizza poi le proprie attenzioni sugli impianti idranti e sprinkler, indicando delle disposizioni minime da seguire in merito a livelli di rischio, impianto esterno e caratteristiche dell'alimentazione idrica. Tali indicazioni vengono riassunte con le seguenti tabelle riportate alle pagine seguenti.

Nella tabella 1 sono indicate le caratteristiche degli impianti idranti per le attività soggette a normativa specifica.

Per le attività non soggette a normativa specifica, invece, il tutto viene lasciato alla valutazione fatta dal progettista ma viene indicato chiaramente, importante dettaglio, che il Comando può intervenire nelle valutazioni operate dal tecnico professionista.

Per quanto riguarda invece la protezione esterna, viene ribadita la possibilità anche di non prevederla, a seguito di adeguata valutazione, per le attività di livello 3. In questo caso, però, diventa obbligatorio inserire nell'impianto un idrante per rifornire le motopompe dei Vigili del Fuoco con una portata di almeno 300 l/min per una durata di almeno 90 min.

Relativamente agli impianti sprinkler il DM 20 dicembre 2012 prevede ciò che viene riportato alla tabella 2 delle pagine seguenti.

Il Decreto infine indica le norme da seguire per gli altri tipi di impianti, lasciando alle normative verticali l'obbligatorietà o meno di installazione nelle attività soggette a normativa specifica. La necessità di installare un impianto idrico antincendio può inoltre essere stabilita dal progettista a seguito della valutazione del rischio da parte del progettista nel caso di quelle non soggette a normativa specifica. Infine, tale necessità potrà anche essere valutata dal Comando provinciale dei VVF nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

RETI DI IDRANTI (3)					
Attività	Disposizione vigente	Classificazione secondo disposizione vigente	Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779	Protezione esterna SI/NO (1) (4)	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845
Scuole	DM 26.8.1992	Tipo 1/2/3	1	No	Singola
		Tipo 4/5	2	SI (solo per tipo 5)	Singola superiore
Edifici civili abitazione	DM 16.5.1987 n. 246	Tipo: b, c	1	No	Singola
		Tipo: d, e	2	SI	Singola superiore
Abitazioni	DM 1.2.1986	Fuori terra e 1° interrato (con capacità > 50 veicoli)	2 (compartimento fino a 2500 mq)	No	Singola
			2 (compartimento oltre 2500 mq e inferiore a 5000 mq)	SI	Singola
			3 (compartimento oltre 5000 mq)	SI	Singola superiore
		Oltre 1° interrato (con capacità > 30 veicoli)	2 (compartimento fino a 2000 mq)	No	Singola
			3 (compartimento oltre 2000 mq)	SI	Singola superiore
		Terrazza	1	No	Singola
Strutture sanitarie	DM 19.9.2002	Da 25 a 100 posti letto	2	SI (2)	Singola
		Oltre 100 e fino a 300 posti letto	2	SI (2)	Singola superiore
		Oltre 300 posti letto	3	SI	Singola superiore
Uffici	DM 22.2.2006	Tipo 2 (da 101 a 300 presenze)	1	No	Singola
		Tipo 3 (da 301 a 500 presenze)	2	No	Singola
		Tipo 4 e 5 (oltre 500 e fino a 1000 presenze) (oltre 1000 presenze)	3	SI (solo per tipo 5)	Singola superiore
Locali di pubblico spettacolo	DM 19.8.1996	➤ Teatri e cinema-teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente, con capacità non superiore a 150 persone. ➤ Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capacità superiore a 300 persone e fino a 600 persone.	1	No	Singola
		➤ Teatri e cinema-teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente, con capacità superiore a 150 persone. ➤ Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capacità superiore a 600 persone.	1 (per locali con superficie non superiore a 5000 mq) 2 (per locali con superficie superiore a 5000 mq e fino a 10000 mq) 3 (per locali con superficie superiore a 10.000 mq)	SI (per Teatri e cinema-teatri teatri tenda e strutture similari, installati in modo Permanente con capacità superiore a 1000 persone) SI (per cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capacità superiore a 2000 persone)	Singola Singola superiore (per teatri superiori a 2000 posti e per i restanti locali di superficie superiore a 10.000 mq.)
		Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti	No	No SI (per parchi divertimento)	----- Singola
		Teatri tenda e strutture similari installati in modo permanente	---	No (prevedere solo l'installazione di un idrante con attacchi DN 70)	---
Impianti sportivi	DM 18.3.1996	Al chiuso con più di 100 e meno di 1000 spettatori	1	No	Singola
		Al chiuso con oltre 1000 spettatori e fino a 4000	2	No	Singola
		Al chiuso con oltre 4000 spettatori	2	SI	Singola superiore
		All'aperto con oltre 5000 spettatori e fino a 10000	2	No	Singola
		All'aperto con oltre 10000 spettatori	2	SI	Singola superiore
Attività ricettive	DM 9.4.1994	Capacità superiore a 25 e fino a 100 posti letto	1	No	Singola
		Capacità superiore a 100 e fino a 500 posti letto	2	No	Singola
		500 posti letto o altezza oltre 32 m	2	SI	Doppia

Tabella 1 (attività soggette a normativa specifica)

NOTE.

(1) La protezione esterna può essere realizzata, ove necessario, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 4.2., punto 2. (2) Necessaria in presenza di difficoltà di accesso ai mezzi dei Vigili del Fuoco.

(3) Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

(4) Laddove sia richiesta la protezione esterna e sussistano, in relazione all'ubicazione dell'attività, eccezionali impedimenti alla sua realizzazione

in conformità alla norma UNI 10779. si potrà omettere la realizzazione della stessa protezione, prevedendo la predisposizione di cui al successivo paragrafo 4.2. comma 2, lettera a

IMPIANTI SPRINKLER (4)				
Attività	Disposizione vigente	Ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler	Classificazione degli ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI EN 12845 (3)
Autorimesse	DM 1.2.1986	Ambienti e casi indicati nel DM 1.2.1986 (1)		Singola. (Per compartimenti fino a 2500 mq)
Attività ricettive	DM 9.4.1996	Se superiori ai 1000 posti letto	Secondo norma UNI EN 12845	Doppia
Strutture sanitarie	DM 8.9.2002	Ambienti e casi indicati nel dm 18.9.2002 (esempio) - Ambienti con carico incendio superiori 30 Kg/mq; - Locali tra +7.5 e +10 m e comunque oltre il 1° piano interrato).	Secondo norma UNI EN 12845	Singola (fino a 100 posti letto). Superiore (oltre 100 posti letto)
Uffici (strutture di nuova costruzione)	DM 22.2.2006	Ambienti e casi indicati nel dm 22.2.2006 (2)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola (fino a 500 presenze). Superiore (oltre 500 presenze).
Locali di pubblico spettacolo	DM 19.8.1996	Ambienti indicati nel DM 19.8.1996 (Esempio): - Locali deposito e laboratorio con carico incendio > 30 kg/mq; - Locali esposizione e vendita con <u>sup.</u> > 10 mq; - Locali con carico incendio > 30 kg/mq; - Scene con palcoscenico di <u>sup.</u> 150 mq)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Singola superiore (per teatri oltre 2000 posti o area complessiva superiore a 10.000 mq)
Impianti sportivi	DM 18.03.1996	Locali deposito con carico incendi superiore a 30 Kg/ mq	Secondo norma EN UNI 12845	Singola Singola superiore (per impianti al chiuso con oltre 4000 spettatori e all'aperto oltre 10.000 spettatori).
Scuole	DM 26.8.1992	Locali interrati senza presenza continuativa di personale e con carico di incendio superiore a 30 Kg/mq	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Singola superiore (oltre 800 presenze).

Tabella 2 (attività soggette a normativa specifica)

Note:

1. il DM 1.2.1986 consente, in alternativa all'impianto sprinkler, un impianto acqua/schiuma a erogatori aperti.
2. Sono consentite altre tipologie di impianti automatici con agente estinguente compatibile con il luogo di installazione
3. E' ammessa l'alimentazione di tipo combinato come da UNI EN 12845.
4. Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2. comma 3. del presente decreto

SUL SITO DELLO STUDIO PAS E' RIPORTATO IL DECRETO citato nella presente circolare.